

CONVENZIONE QUADRO PER L'OPERATIVITA' A VALERE SUL FONDO DI PARTECIPAZIONE PR VENETO FESR 2021-2027

TRA

VENETO INNOVAZIONE S.p.A., con sede legale e operativa in Venezia-Marghera (VE), Via delle Industrie, 19/D - P.S.T. Vega Edificio Lybra, capitale sociale Euro 570.000,00 ivi., con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia Rovigo 02568090274, in persona dell'Amministratore Unico dott. Guido Beghetto, nato a Castelfranco Veneto (TV), il 26/02/1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato da statuto sociale (di seguito anche il "Gestore")

E

(Banca/Confidi/Intermediario Finanziario)

[**denominazione**], con sede legale in [], Via/Piazza [], capitale sociale di euro [], Codice Fiscale e Partita IVA: []; iscritta/o al Registro Imprese di [] al n. [] iscritta/o, all'albo di cui all'art. 13 del T.U.B / all'albo di cui all'art. 106 13 del T.U.B al n. [], in persona di [**nome e cognome**] nato a [] il [] in qualità di [], domiciliato per la carica presso []/la sede sociale, a ciò autorizzato da [statuto/procura/altro]

(di seguito il "Co-finanziatore")

congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente anche la "Parte"

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto (di seguito anche la "Regione"), con L.R. 4 luglio 2023 n. 14 ha deliberato un riassetto societario del Gruppo facente capo alla società Veneto Sviluppo S.p.A., in modo tale che, perfezionatesi le operazioni straordinarie previste, la gestione dei fondi regionali (di seguito i "Fondi Regionali") e dei fondi comunitari rientranti nella programmazione comunitaria 2021-2027 (di seguito i "Fondi Comunitari") fosse affidata a Veneto Innovazione;
- con Delibere della Giunta Regionale del Veneto nn. 1536 e 1538 del 12/12/2023 e nn. 1591, 1595, 1600 e 1601 del 19/12/2023 sono stati rispettivamente approvati il testo dell'Accordo Quadro per l'affidamento a Veneto Innovazione della gestione dei Fondi Regionali e il testo degli Accordi per l'affidamento della gestione dei Fondi Regionali per singolo settore (settori industria, artigianato, commercio e servizi, primario, forestale, lavoro);
- con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1567 del 12 dicembre 2023 "PR Veneto FESR 2021-2027. Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, art. 59, è stato approvato lo schema di Accordo di finanziamento tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione per l'attuazione del "Fondo di Partecipazione PR Veneto FESR 2021-2027" (di seguito il "**Fondo di Partecipazione**"), il cui testo è stato successivamente aggiornato con DGR n. 1416/24 e con DGR 757/25;
- il Fondo di Partecipazione sarà gestito da Veneto Innovazione per l'intera durata prevista dalla normativa comunitaria a disciplina della programmazione 2021-2027;
- il Fondo di Partecipazione, la cui dotazione finanziaria iniziale complessiva ammonta a euro 240.750.000,00, si suddivide nei seguenti Fondi, a loro volta distinti in **Sezioni**, con al loro interno le **Azioni** (quest'ultime di seguito i "**Fondi Specifici**" o singolarmente il "**Fondo Specifico**"):
 - Fondo Veneto Competitività, avente una dotazione di euro 108.000.000,00 così suddivisi:
 - Sezione Transizione:
 - Azione 1.1.3** "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI"
 - Sub A** "Sostegno agli investimenti delle imprese in tecnologie avanzate": euro 20.000.000,00;
 - Azione 1.3.1** "Sostegno al riposizionamento competitivo delle PMI mediante la promozione di processi di Transizione 4.0 e modelli di sviluppo sostenibile": euro 20.000.000,00;
 - Sezione Filieri produttive, Attrazione investimenti e ZLS:

- **Azione 1.3.2** "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività, all'integrazione e alla trasformazione 4.0 per la creazione, innovazione e consolidamento delle filiere produttive e distrettuali"
 - **Sub A** "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività delle filiere produttive": euro 30.000.000,00;
 - **Sub B** "Attrazione degli investimenti e sostegno alla competitività di RIR, Distretti industriali e aggregazioni di imprese": euro 10.000.000,00;
 - **Azione 1.3.4** "Interventi specifici per la ZLS Porto di Venezia- Rodigino: euro 14.000.000,00;
- iii. Sezione Start up:
- **Azione 1.3.5** "Supporto all'autoimprenditorialità e alla nascita di nuove imprese": euro 14.000.000,00.
- b) Fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione, avente una dotazione di euro 46.750.000,00 così suddivisi:
- i. Sezione Ricerca industriale e sviluppo sperimentale
- **Azione 1.1.1** "Rafforzare la ricerca e l'innovazione (in collaborazione) tra imprese e organismi di ricerca":
 - **Sub A** "Rafforzare la ricerca e l'innovazione tra imprese e organismi di ricerca": euro 13.750.000,00;
- ii. Sezione Innovazione nelle PMI:
- **Azione 1.1.3** "Sostegno agli investimenti e alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI":
 - **Sub B** "Sostegno alle attività di ricerca e di innovazione delle PMI": euro 18.000.000,00;
- iii. Sezione Innovazione di eccellenza:
- **Azione 1.1.4** "Sostegno alle proposte progettuali di ricerca e innovazione di eccellenza": euro 15.000.000,00;
- c) Fondo Veneto Energia, avente una dotazione euro 56.000.000,00 così suddivisi:
- i. Sezione Efficientamento energetico delle imprese:
- **Azione 2.1.2** "Efficientamento energetico delle imprese": euro 31.000.000,00;
- ii. Sezione Produzione di idrogeno da fonte rinnovabile
- **Azione 2.2.3** "Produzione di idrogeno verde da fonte rinnovabile": euro 25.000.000,00;
- d) Fondo Veneto Patrimonializzazione
- i. Sezione FESR del Fondo regionale Liquidità
- **Azione 1.3.3** "Accesso al credito delle PMI": euro 30.000.000,00
6. posto che i finanziamenti agevolati a favore dei Beneficiari sono di norma composti da una quota di risorse messa a disposizione dal Finanziatore (nel seguito la "Quota Privata") e da una quota di risorse messa a disposizione dal Gestore (nel seguito la "Quota Comunitaria" o "Quota Pubblica" o "Quota Fondo"), le parti si danno reciprocamente atto che i criteri di ammissibilità alle agevolazioni di ciascun Fondo specifico sopra elencato vengono stabiliti da apposito provvedimento della Giunta Regionale, per quanto riguarda (a titolo esemplificativo e non esaustivo): a) i requisiti soggettivi dei beneficiari (es. tipologia e dimensione d'impresa, settore di attività); b) regime di aiuto applicato; c) iniziative/investimenti ammissibili; d) forma tecnica dell'intervento (solo finanziamento o forma mista di finanziamento e contributo); e) percentuale di riparto del finanziamento tra Quota Privata e Quota Pubblica; f) modalità di presentazione della domanda (a bando o a sportello); g) modalità di rendicontazione dell'iniziativa, etc.);
7. fatto salvo quanto precisato al punto precedente in merito ai criteri di ammissibilità di ciascun Fondo Specifico, il Gestore valuta l'ammissibilità delle domande in ordine cronologico verificando la congruità dell'iniziativa rispetto alla disciplina regionale/comunitaria di riferimento, ed in particolare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla medesima disciplina, che fa seguito alla valutazione di merito creditizio e di concedibilità del finanziamento effettuata dal Co-finanziatore. Il Gestore farà propria la valutazione effettuata dal Co-finanziatore, con la definitiva delibera di ammissione all'agevolazione;
8. il rischio di mancato rimborso del finanziamento da parte del Beneficiario è di norma a carico di ciascun Fondo Specifico per la parte di propria competenza;

9. in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte del Beneficiario, il recupero della Quota Fondo compete al Gestore, che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del D.L. 123/1998, oltre che avere la facoltà di delegare a terzi il suddetto recupero;
10. Il Gestore intende, con la presente Convenzione (di seguito la "Convenzione"), configurare e regolare la collaborazione del Co-Finanziatore sull'operatività a valere sul Fondo di Partecipazione, con l'intento di semplificare i successivi Accordi a valere sull'operatività dei Fondi Specifici.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione le Parti intendono avviare la collaborazione sulle misure agevolate previste dal Fondo di Partecipazione, fermo restando che interverrà tra esse, apposito convenzionamento, mediante accettazione dei contenuti delle Disposizioni Operative di ciascun Fondo Specifico.
2. Per tutto quanto attiene ai requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti destinatari, alla finanziabilità delle domande, al regime di aiuto, alla rendicontazione, agli obblighi in capo al Co-finanziatore, ai controlli, rinunce, revoche e subentri si rinvia alle Disposizioni Operative di ciascun Fondo Specifico.

Art. 3 – Caratteristiche dei finanziamenti

Fatto salvo quanto previsto dalle Disposizioni Operative relative a ciascun Fondo Specifico, le operazioni agevolate hanno le seguenti possibili caratteristiche:

1. forma tecnica applicabile:
 - Finanziamento agevolato;
 - Leasing agevolato;
 - Forma mista, costituita da un finanziamento agevolato a cui è aggiunta a cura del Gestore una sovvenzione (contributo) a fondo perduto;
2. durata di rimborso: di norma min 18 mesi e max 84 mesi, comprensivi di preammortamento di max 24 mesi (oltre al preammortamento tecnico per allineamento scadenze);
3. composizione del finanziamento: di norma costituito da Quota Fondo e Quota Privata;
4. tasso applicato: di norma tasso zero sulla Quota Fondo. Sulla Quota Privata viene applicato il Tasso Convenzionato;
5. Tasso Convenzionato: tasso di interesse massimo applicabile sulla "quota privata", determinato sulla base della quotazione "Euribor" (in caso di tasso variabile) o "Eurirs" (in caso di tasso fisso) maggiorata di max 500 punti base (5%). Per la verifica del rispetto dei valori del "Tasso Convenzionato", il Gestore fa riferimento alle quotazioni riportate nel documento "Tabella Fondi", pubblicato mensilmente sul proprio sito;
6. Contratto di finanziamento:
 - è previsto un unico contratto di finanziamento contenente due distinti piani di ammortamento aventi le medesime scadenze di rimborso, quello riferito alla Quota Fondo e quello riferito alla Quota Privata;
 - il rimborso può avvenire in rate trimestrali o semestrali costanti posticipate scadenti a fine trimestre/semestre solare;
 - il contratto di finanziamento deve obbligatoriamente contenere la presa d'atto e accettazione da parte del Beneficiario che:
 - in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda di agevolazione o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione e comunque al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative di ciascun Fondo Specifico, il Gestore può adottare la revoca dell'intervento comunitario;
 - nel caso in cui la revoca comporti l'obbligo di restituzione delle risorse comunitarie

percepiti, i relativi crediti sono assistiti da privilegio generale ex D.Lgs. 123/98 e potranno essere recuperati anche tramite iscrizione a ruolo del relativo debito.

7. Erogazione: salvo diversa previsione delle Disposizioni Operative relative a ciascun Fondo Specifico, il finanziamento è di norma erogabile in un'unica soluzione a fronte di rendicontazione delle spese ammesse.
8. Prefinanziamenti: il Finanziatore, qualora proceda alla concessione di specifici prefinanziamenti per la realizzazione delle iniziative che hanno ottenuto l'ammissione alle agevolazioni regolate dal presente accordo, si impegna ad applicare sul prefinanziamento un tasso non superiore al tasso convenzionale, come definito al precedente punto 5.

Art. 4 – Presentazione delle domande e ammissione alle agevolazioni

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalle Disposizioni relative a ciascun Fondo Specifico, il Co-finanziatore provvede a:
 - a) raccogliere le richieste di finanziamento presentate dai soggetti richiedenti, selezionando le iniziative in base alla conformità con i criteri di ammissibilità indicati dalle Disposizioni Operative;
 - b) effettuare, anche nell'interesse del Gestore con riferimento alla Quota Comunitaria, la valutazione del merito creditizio del soggetto richiedente e della concedibilità del finanziamento, in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità;
 - c) in caso di esito positivo dell'istruttoria e relativa delibera di concessione del finanziamento da parte del Gestore, a mettere a disposizione la propria Quota per il finanziamento delle iniziative ammesse all'agevolazione in concorso con i Fondi comunitari ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza del Gestore, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti.
2. Il Gestore per ciascuna domanda presentata, sulla base della positiva valutazione del merito creditizio e della concedibilità del finanziamento rilasciata dal Co-finanziatore, effettua la valutazione della congruità dell'iniziativa rispetto alla disciplina regionale di riferimento, ed in particolare della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla disciplina medesima, deliberando in merito all'ammissione all'agevolazione mediante l'utilizzo della provvista pubblica per il co- finanziamento. Il Gestore provvede tempestivamente, anche con modalità informatica, adare comunicazione dell'avvenuta ammissione all'agevolazione al soggetto richiedente e al Co-finanziatore, indicando nel dettaglio i termini dell'operazione finanziaria e dell'agevolazione concessa (compresi i termini di validità della propria delibera di concessione, come stabiliti dalle Disposizioni Operative relative a ciascun Fondo Specifico), ovvero la non ammissione, e le correlate motivazioni della stessa.
3. A sostegno dell'operazione, il Co-finanziatore potrà acquisire le garanzie caso per caso più idonee; dette garanzie vanno obbligatoriamente acquisite sull'intero finanziamento (Quota Comunitaria e Quota Privata). Le garanzie acquisite saranno prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie derivanti dall'erogazione delle agevolazioni di cui al presente accordo.
L'obbligo di estendere le garanzie sull'intero finanziamento può venir meno qualora il Co-finanziatore intenda accedere a garanzie pubbliche, non compatibili con la natura pubblica della Quota Comunitaria; in tal caso il Co-finanziatore potrà acquisirle limitatamente alla Quota privata, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5. Resta fermo il privilegio generale spettante al Gestore ex art. 9 D.Lgs. 123/1998, nel caso di revoca dell'agevolazione.
4. In eventuale assenza del riconoscimento del privilegio, le garanzie vengono eventualmente escusse dal Co-finanziatore anche per la Quota Comunitaria con la regola del "pari passu", con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
5. In ogni caso il Gestore nell'ambito della propria analisi di congruità dell'iniziativa, si riserva di valutare le garanzie acquisite e proposte ed eventualmente non ammettere alle agevolazioni l'iniziativa presentata, ovvero di richiedere al Co-finanziatore l'acquisizione di altre forme di garanzia integrative e compatibili, a presidio della Quota Comunitaria.
6. Il Co-finanziatore si obbliga a comunicare al Gestore per tutta la durata dell'operazione, entro 45 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
 - a) ogni significativo declassamento del merito creditizio del Beneficiario effettuato;
 - b) ogni evento aziendale di modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla disciplina

regionale e comunitaria di riferimento di cui sia venuto a conoscenza, che abbia effetto per il mantenimento dell'agevolazione in relazione a quanto previsto dalle Disposizioni Operative di ciascun Fondo specifico.

7. Per le operazioni oggetto della presente Convenzione il Co-finanziatore si impegna ad applicare al Beneficiario, caso per caso, le condizioni più favorevoli possibili relativamente ai costi accessori dell'operazione, quali commissioni, spese di istruttoria o altro.

Art. 5 Erogazione dei finanziamenti

1. A seguito dell'ammissione alle agevolazioni della domanda di finanziamento, e alla rendicontazione dell'iniziativa agevolata, il Gestore rende disponibile al Co-finanziatore la Quota Comunitaria di ciascun finanziamento, a scadenze predefinite e dietro richiesta di quest'ultimo, il tutto per via informatica.
2. Una volta ricevuta la Quota Comunitaria, il Co-finanziatore si impegna ad erogare il finanziamento al Beneficiario, entro il termine massimo dei successivi 15 giorni, eventualmente prorogabile dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore. Decorso inutilmente tale termine, il Co-finanziatore sarà tenuto a restituire la Quota Comunitaria maggiorata dell'interesse legale, oppure con pari valuta dell'accredito ricevuto.
3. L'intervenuta restituzione della Quota Comunitaria non preclude al Co-finanziatore la possibilità di reiterare la richiesta di erogazione della Quota Comunitaria, entro i termini di validità della delibera di concessione del Gestore.

Art. 6 Obblighi del Co-finanziatore, invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica

Il Co-finanziatore si obbliga a:

1. trasmettere al Gestore con modalità informatica il Piano di Ammortamento della Quota Comunitaria, entro il mese successivo dall'erogazione del finanziamento, ed eventualmente, su richiesta del Gestore medesimo, la copia del Contratto di Finanziamento sottoscritto dal Beneficiario;
2. retrocedere al Gestore le rate incassate relative alla Quota Comunitaria, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'incasso. Decorso tale termine il Co-finanziatore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale; eventuali diversi termini di retrocessione correlati a temporanee esigenze del Co-finanziatore, comunque non oltre il mese successivo alla scadenza prevista, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore;
3. retrocedere le rate pagate in ritardo dal Beneficiario unitamente agli interessi di mora a carico dal Beneficiario, entro 10 giorni lavorativi dall'incasso; sarà possibile stabilire termini diversi da concordare con il Gestore in relazione alle temporanee esigenze del Co-finanziatore;
4. ripartire equamente tra Co-finanziatore e Gestore tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che attraverso l'attivazione delle eventuali garanzie, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del "pari passu", fatto salvo quanto precedentemente indicato all'art. 4;
5. entro i successivi tre mesi dalla scadenza di ciascun semestre solare fornire al Gestore per via informatica una rendicontazione sui finanziamenti agevolati in essere, con i seguenti dati:
 - a) n° del finanziamento (attribuito dal Gestore), nominativo e P. Iva del Beneficiario;
 - b) per entrambe le Quote: importo erogato e importo residuo in essere, distinto tra capitale, interessi contrattuali e eventuali interessi di mora;
 - c) stato del credito: in bonis o deteriorato, in quest'ultimo caso come ulteriormente classificato (es. past due, inadempienza probabile, sofferenza, forebone);
 - d) eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
 - e) eventuali altre informazioni sul Beneficiario e/o sul finanziamento;
 - f) all'uopo autorizzato dal Beneficiario, fornire al Gestore su richiesta dello stesso, la documentazione relativa alla pratica di fido e consentire inoltre al Gestore di effettuare, anche per conto della Regione del Veneto, controlli, visite ed ispezioni al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite.

Art. 7 – Estinzione anticipata

1. I prestiti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente.
2. Il Beneficiario potrà chiedere al Co-finanziatore, e per suo tramite al Gestore, l'estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento. Prima di procedere all'estinzione il Co-finanziatore dovrà ricevere dal Gestore il nulla osta, e le indicazioni per la retrocessione delle somme di competenza rivenienti dall'estinzione.

Art. 8 – Revoca, risoluzione del contratto e recupero del finanziamento

1. In caso di inadempienza da parte del Beneficiario degli obblighi assunti o qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'agevolazione e comunque, al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative, come richiamate nel Contratto di Finanziamento, il Gestore è tenuto ad adottare la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo Specifico.
2. Il Co-finanziatore, nell'ambito delle clausole risolutive previste dal Contratto, potrà risolvere il finanziamento concesso, dandone comunicazione motivata scritta al Gestore. Il Co-finanziatore si obbliga altresì a comunicare al Gestore ogni informazione di cui sia a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza dal finanziamento regionale, senza indugio al verificarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l'informazione, al fine di consentire al Gestore la valutazione e l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, il Co-finanziatore, dandone comunicazione al Gestore, attiverà in ogni caso tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell'intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto del Gestore. Qualora il Co-finanziatore ritenesse non utile l'espletamento di ulteriori attività di recupero, ne darà comunicazione al Gestore affinché lo stesso possa valutare di proseguire per proprio conto dette azioni di recupero.
4. Il Co-finanziatore potrà proporre al Gestore eventuali piani di rientro, o eventualmente un nuovo tipo di contratto, per la restituzione delle rate insolute, o accordi transattivi individuati con il Beneficiario. Il Gestore farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione, come condizione per l'eventuale perfezionamento degli accordi di cui sopra. Le spese legali esterne sostenute e documentate dal Co-finanziatore per il recupero del credito sono da ripartire proporzionalmente in base alla percentuale di attribuzione tra le parti delle somme recuperate.
5. Salvo diversa comunicazione del Gestore, in caso di assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario, il Co-finanziatore avrà cura di intervenire in ogni procedura, insinuando crediti, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto utile, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Fondo Specifico, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998, in caso di revoca. Il Co-finanziatore si impegna a tenere costantemente informato il Gestore sulle attività espletate nell'ambito del fallimento o delle altre procedure concorsuali. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, qualora i crediti dei Fondi Specifici non siano assistiti dal privilegio ex lege, le relative determinazioni saranno oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra Gestore e Co-finanziatore.
6. Ai fini del recupero dei crediti per la Quota Comunitaria da parte del Co-finanziatore, il Gestore fornirà al Co-finanziatore stesso, su richiesta, una dichiarazione di attestazione del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.
7. L'inadempimento per il mancato rimborso - anche parziale - della Quota Comunitaria dovuta dal Beneficiario produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore del Fondo Specifico.
8. Detti interessi di mora saranno calcolati ad un tasso nominale annuo determinato dal tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza, maggiorato di 2 punti percentuali annui, come indicato dall'art. 11 comma 5 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000.
9. In caso di mancato rimborso del prestito da parte dell'impresa finanziata, il Co-finanziatore potrà applicare, sulla propria quota, il tasso di mora normalmente previsto, a suo esclusivo favore.

10. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, al netto delle spese legali esterne sostenute e documentate, saranno comunque ripartite pro-quota tra il Co-finanziatore e il Gestore, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 4. Resta escluso il caso di recupero delle somme in ambito concorsuale in via privilegiata ex D.Lgs. n.123/1998 che saranno accreditate interamente al Gestore e non concorreranno alla ripartizione pro quota.
11. Nella stesura dei contratti di finanziamento il Co-finanziatore dovrà richiamare gli estremi della normativa del Fondo Specifico utilizzato e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell'intervento agevolato qualora sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte dell'impresa finanziata, con il conseguente obbligo all'immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo medesimo. È comunque consentita al Co-finanziatore la facoltà di proseguire l'operazione a condizioni ordinarie, senza l'intervento del detto Fondo.

Art. 9 – Mandato con/senza rappresentanza

1. Il Gestore conferisce al Co-finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché il Co-finanziatore in nome proprio e per conto e nell'interesse del Gestore possa:
 - a) stipulare tutti i contratti e gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati;
 - b) acquisire le garanzie reali e personali a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza del Co-finanziatore e del Gestore;
 - c) esigere il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti al contratto di finanziamento, procedere all'incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di ammortamento;
 - d) salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, procedere, in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del finanziamento erogato, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione al Gestore;
 - promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Gestore, ai sensi dell'art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998;
 - curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
 - porre in essere ogni azione, che ancorché non espressamente qui specificata, sia connessa a tutto quanto sopra indicato e utile e adeguata al buon espletamento del mandato;
 - definire eventuali accordi transattivi con il Beneficiario, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto al Gestore che farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
2. Qualora sia necessario agire in rappresentanza del Gestore, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.

Art. 10 – Divieto di cessione del credito

1. Per tutta la durata del finanziamento, i crediti dei Fondi Specifici nei confronti del Beneficiario non sono cedibili.
2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che il Co-finanziatore abbia ceduto uno o più crediti, questi sarà tenuto a restituire al Gestore l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
3. Il Co-finanziatore ha l'onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell'ipotesi in cui il Co-finanziatore ritenga di avvalersi di apposite società specializzate nel

recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta al Gestore.

4. In caso il Co-finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione conservando la documentazione relativa ai finanziamenti agevolati. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Gestore.

Art. 11 - Prova delle somme dovute

Al fine dell'accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili. Art. 12 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigentesino allo scadere del termine di durata della gestione da parte di Gestore, di cui in premessa. Eventuali proroghe saranno stabilite dalla Regione del Veneto con proprie determinazioni.
2. È riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata/PEC con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.

Art. 13 – Adempimenti informativi e di diffusione della conoscenza del Fondo Partecipazione e delle relative Azioni

Il Co-finanziatore si obbliga a garantire la più ampia diffusione circa l'esistenza delle misure a valere sui singoli Fondi Specifici sia sul proprio sito, che attraverso apposite azioni di comunicazione rivolte ai propri clienti/associati.

Il Co-finanziatore inoltre collabora con il Gestore affinché i Beneficiari dei Fondi Specifici siano messi a conoscenza degli "Obblighi in materia di informazione e comunicazione" previsti dalla disciplina comunitaria e riportati nella seguente sezione dedicata del sito internet della Regione del Veneto: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari-21-27>.

Art. 14 - Rispetto del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

1. Le Parti danno atto di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Codice Etico e del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto") che ciascuna ha adottato, impegnandosi a rispettarli e a farli rispettare ai propri dipendenti, collaboratori e a chiunque partecipi per suo conto all'esecuzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice civile.
2. Più in generale, ciascuna Parte si impegna ad osservare un comportamento tale da non configurarsi quale reato ai sensi del Decreto e/o esporre l'altra Parte al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto medesimo.
3. Le Parti riconoscono e accettano che la violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo potrà costituire causa di risoluzione immediata del Protocollo da parte della Parte non inadempiente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice civile, fermo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 15 – Modifiche della Convenzione

Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti prendono atto di ricoprire ciascuna, nei riguardi dei soggetti richiedenti il finanziamento, la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali e quindi ciascuna Parte sarà autonoma nella gestione normativa di riferimento in materia.

Art. 17 – Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'attuazione dell'operatività disciplinata dalla presente Convenzione; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione.

Art. 18 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Art. 19 – Spese

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Art. 20 – Domiciliazione - Comunicazioni

Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso le sedi indicate in intestazione.

Gli indirizzi PEC da utilizzare per ogni comunicazione sono i seguenti:

- Per Veneto Innovazione S.p.A. – agevolazioni@pec.venetoinnovazione.it
- Per il Co-finanziatore - _____

Art. 21 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia ai contenuti della Disposizioni Operative regionali relative a ciascuna Azione/Bando.

Veneto Innovazione S.p.A.

Il Co-finanziatore

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE